

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

La Sottoscritta Monica Tommasi

in qualità di legale rappresentante della Associazione
Amici dellaTerra Onlus

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

ID: 12510 **Progetto per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 72 MW denominato "Monte Burano" situato nel comune di Foligno (PG)**

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute *ambientali*)
 Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
 Altro (*specificare*) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni

- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)*

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Vedi allegato

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Osservazioni “ALLEGATO A”

Roma, 03 agosto 2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
Monica Tommasi


(Firma)

AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo, 62 - 00153 Roma

C.F.: 80425370584

P.IVA: 02141761003





ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

ALLEGATO A

Progetto per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 72 MW denominato "Monte Burano" situato nel comune di Foligno (PG) – ID 12510

OSSERVAZIONI

1. Inammissibilità dell'istanza di VIA per carenza del presupposto della individuazione del sito dell'impianto come "area idonea" ex art. 20, comma 8, riferito al comma 1, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

1.A. L'istanza depositata da RWE Renewables Italia S.r.l. in data 16 maggio 2024 per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto ambientale riguarda aree in buona parte ricomprese nel Vincolo *ope legis* per categoria di beni ex art. 142, comma 1, lett. h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in quanto appartenenti ad assetti fondiari collettivi (c.d. "usi civici").

Tale circostanza risulta dagli elaborati di progetto prodotti: segnatamente dall'elaborato n. 113 "Carta dei Beni Paesaggistici", nome file "66_CARTA_BENI_PAESAGGISTICI", e dall'elaborato n. 97 "Relazione Paesaggistica", nome file "54_RELAZIONE_PAESAGGISTICA".

Dal primo elaborato che segnala i Beni Paesaggistici ex art. 136 e 142 del Codice del Paesaggio insieme agli elementi dell'Impianto industriale Eolico, si evince che gli Aerogeneratori FO03, FO04, FO05, FO06, FO08, FO09 e FO10 (quindi sette dei dieci Aereogeneratori di progetto) ricadono nella campitura in giallo della Carta, che in Legenda viene indicata tra quelle dell'"Art.142", lett. h) ZONE GRAVATE DA USI CIVICI – Zone gravate da usi civici". Nella "Relazione Paesaggistica", elaborato n. 97, a pag. 117, si indica espressamente che "Gli aerogeneratori FO03, FO04, FO05, FO08 e FO09 RICADONO nel bene paesaggistico "Zone gravate da usi civici ai sensi dell'art. 142 let.m" (rectius: h), del Codice.

Pur coincidendo solo parzialmente quanto viene indicato nella Relazione Paesaggistica con quanto indicato nella Carta¹, risulta comunque pacifico che gran parte dell'Impianto (almeno cinque dei dieci aereogeneratori) ricade in area oggetto di vincolo ex art. 142, comma 1, lett. h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ne consegue che, giusta la disciplina transitoria contenuta all'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, trattandosi di area ricompresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice del paesaggio e dei beni culturali - e non ricorrendo alcuna delle previsioni contenute alle lett. a), b), c), c-bis) e c-ter) dello stesso comma 8 – la stessa NON può essere ricondotta nel novero delle aree considerate in via transitoria come idonee. E di nessun rilievo, va subito detto, è il fatto che la Proponente evidenzi nella Relazione, che provvederà a richiedere alla Regione "il cambio" di destinazione d'uso dell'uso civico (pag. 117,

¹ Ma v'è da ritenere che debbano prevalere le risultanze della prima, se non altro per il fatto che nella Relazione, pag. 117, gli Aereogeneratori FO06 e FO10 non compaiono insieme a quelli – FO01, FO02 e FO07 - che "NON ricadono in aree sottoposti a Vincoli Paesaggistici ai sensi dell'art. 142" (prima alinea in grassetto): sicché non averli indicati nella alinea successiva deve farsì dipendere da una mera dimenticanza.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

penultimo periodo). E difatti, in disparte il fatto che non è la Proponente legittimata a chiederlo, ma se mai il soggetto titolare del Demanio collettivo² (con la conseguenza che l'affermazione rimane irrilevante), è comunque pacifico che l'accertamento dei presupposti per ricondurre le aree tra quelle "idonee in via transitoria" deve avvenire con riferimento alla situazione di fatto e diritto esistente all'atto del deposito degli atti per la VIA (e della presupposta Istanza di PAUR, di cui la VIA è un subprocedimento), e ciò anche in considerazione della funzione di salvaguardia della Pianificazione regionale ex D.M. 21 giugno 2024, che deve essere riconosciuta alla disciplina transitoria ex art. 20, comma 8, Decreto legislativo 199/2021, segnatamente a quella contenuta alla lettera c-quater.

Palese è, quindi, l'inammissibilità della istanza di VIA proposta per contrasto con la disposizione contenuta all'art. 20, comma 1, richiamato dal comma 8, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, disposizione che "legando" la individuazione delle aree idonee al raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva installata indicati dal PNIEC, qualifica le stesse come le sole all'interno delle quali è ammessa la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile.

1.B. Sempre ai fini dell'esatta applicazione della disciplina transitoria contenuta all'art. 20, comma 8 - lett. c-quater, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, deve anche considerarsi che più di un elemento dell'Impianto proposto da RWE, interferisce con i seguenti beni appartenenti al Patrimonio Paesaggistico e al Patrimonio Culturale:

In particolare tali beni sono,

- quanto al Patrimonio Paesaggistico:

a. *Località Padule di Colfiorito sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 10 Novembre 1970, in G.U. 2 Dicembre 1970, n. 305 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497) ;

b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);

c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497), provvedimenti questi tutti reperibili (con le relative perimetrazioni ed elenchi catastali dei terreni oggetto della dichiarazione di pubblico interesse) nel Portale del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale – SIAT della Regione Umbria della Regione Umbria all'indirizzo <https://siat.regione.umbria.it/benipaesaggistici/> ;

- quanto al Patrimonio Culturale, segnatamente Architettonico, l'Impianto (sulla base delle risultanze dell'Apposito elenco, diviso per Comuni, pubblicato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, reperibile all'indirizzo

<https://sabapumbria.cultura.gov.it/vincoli-e-territorio/>), interferisce con i seguenti beni:

d. *Torri e ruderi della Cinta Muraria* in Capodacqua, Foligno (Decreto 11 dicembre 1973);

² Soggetto che saremmo già stati in grado di individuare, anche al fine di aver cognizione completa del regime "proprietario" delle aree, solo se la Proponente avesse prodotto assieme al "Piano particolare di Esproprio Grafico", Elaborato 21, anche l'Elenco dei Proprietari, Elenco che non si è potuto rinvenire tra i 149 Elaborati depositati, né risulta indicato nell' Elaborato "00 Elenco elaborati".



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);
- h. *Ex Abbazia Benedettina di Gallano*, Valtopina (Decreto 10 ottobre 1998);
- i. *Fabbricato rurale di Gallano*, Valtopina (Decreto 14 novembre 2006).

Ad ogni buon conto, per miglior comprensione, si indicano di seguito separatamente gli elementi dell'Impianto RWE "Monte Burano", indicando per ciascuno i beni tutelati entro la cui fascia di rispetto di 3 chilometri (ex art. 20, comma 8, lett. c-quater cit.) gli elementi stessi ricadono:

1. Aereogeneratore FO01, Monte Gentile o Monte di Seggio, q. 937:

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

2. Aereogeneratore FO02, Monte di Rio q. 887:

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

3. Cabina di raccolta e smistamento in loc. Maestà dello Staffo:

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

4. Aereogeneratore FO03, Monte di Afrile, q. 947

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

5. Aereogeneratore FO04, Monte di Afrile, q. 957

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- d. *Torri e ruderi della Cinta Muraria* in Capodacqua, Foligno (Decreto 11 dicembre 1973);
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

6. Aereogeneratore FO05, Monte di Afrile, q. 999

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8 luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)
- e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);
- f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);
- g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

7. Aereogeneratore FO06, Monte di Afrile, q. 982

- b. *Località Piana di Ricciano sita in Comune di Foligno*, giusta D.M. 11 Novembre 1970, in G.U. 24 Novembre 1970, n. 297 (Vincolo ex art. 1 della legge 29 Giugno 1939, n. 1497);
- c. *Palude di Colfiorito e zone limitrofe, e Piano di Ricciano*, giusta la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 13 settembre 1983, n. 4913, così come integrata e modificata dalle successive Deliberazioni della Giunta R. 13 Novembre 1984, n. 5998, 21 gennaio 1986, n. 243, 8



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

luglio 1986, n. 4213 e 18 Dicembre 1990, n. 10447, (Vincolo ex art. 1, comma 1, n. 1, della Legge 29 Giugno 1939, n. 1497)

e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

8. Aereogeneratore FO07, Monte Burano, q. 1 040

d. *Torri e ruderi della Cinta Muraria* in Capodacqua, Foligno (Decreto 11 dicembre 1973);

f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

h. *Ex Abbazia Benedettina di Gallano*, Valtopina (Decreto 10 ottobre 1998);

i. *Fabbricato rurale di Gallano*, Valtopina (Decreto 14 novembre 2006);

9. Aereogeneratore FO08, Monte Burano, q. 1 098

e. *Chiesa di Santa Lucia* in Costa d'Arvello, Foligno (Decreto 19 ottobre 2010, n. 70);

f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

h. *Ex Abbazia Benedettina di Gallano*, Valtopina (Decreto 10 ottobre 1998);

i. *Fabbricato rurale di Gallano*, Valtopina (Decreto 14 novembre 2006);

10. Aereogeneratore FO09, Monte Burano – Parigioli, q. 1 010

f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

h. *Ex Abbazia Benedettina di Gallano*, Valtopina (Decreto 10 ottobre 1998);

i. *Fabbricato rurale di Gallano*, Valtopina (Decreto 14 novembre 2006);

11. Aereogeneratore FO10, Poggio Liè, q. 974

f. *Chiesa di S. Andrea* in Carié, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 98);

g. *Chiesa di S. Stefano* in Fondi, Foligno (Decreto 5 agosto 2022, n. 101);

La situazione di fatto appena descritta è quella riassunta nella Mappa allestita con My Maps di Google reperibile al link


https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IWBLSLX9LcH2oIlgHAY_9QMLq2fQjD6g&usp=sharing

della quale qui di seguito si può vedere un'anteprima (ridotta). Tale Mappa, sulla scorta da una parte delle coordinate geografiche dei singoli aereogeneratori, nonché della Cabina di raccolta e smistamento ricavate dagli elaborati di progetto, e, dall'altra, di quelle dei Beni Paesaggistici ed Architettonici oggetto di Vincolo puntuale, mostra la posizione reciproca tra i primi e i secondi, e consente di accertare (attivando le apposite funzioni) le relative distanze: tutte – come si è detto – inferiori ai 3 chilometri.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it



La localizzazione in progetto dei descritti elementi dell'Impianto RWE Monte Burano riguarda, quindi, aree che a mente della disciplina transitoria contenuta dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, riferito al comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 NON sono considerate idonee perché " ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

Con la conseguenza che anche per questa via, in aggiunta a quella descritta al punto 1, va dichiarata l'inammissibilità per difetto dei presupposti dei procedimenti introdotti da RWE s.r.l.

2. Rilevanza del Regime degli Assetti fondiari collettivi

E' pacifico (come è già stato evidenziato al punto 1.A) che la gran parte dell'Impianto ricade in aree appartenenti ad Assetti fondiari collettivi (verosimilmente alla Comunanza di Afrile e alla Comunanza di Fondi, salvo altre): lo si deduce confrontando gli elaborati di progetto (uno qualsiasi tra quelli che alle diverse scale localizzano gli elementi dell'Impianto) con la Cartografia dei Domini Collettivi dell'Umbria (generale e per singolo Assetto fondiario collettivo) redatta dalla Regione Umbria, rinvenibile al link <https://www.regione.umbria.it/cartografia-dei-domini-collettivi-dell-umbria?fbclid=IwAR1S-ZYzhGpB5133WXfvsdyzQkef6VeRjx6YC942vVg55cvQXWQ2LP9OYj0> .



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

A tal proposito va posto in rilievo che l'utilizzazione di terreni ricadenti nel Demanio Collettivo per realizzarvi Impianti industriali eolici presuppone l'intervento dell'Autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d'uso dell'uso civico:

a. autorizzazione che deve essere richiesta dal soggetto collettivo legittimato a farlo, vale a dire dal titolare del dominio: e tale sicuramente non è la Proponente RWE, nonostante (come si è già evidenziato sopra, a pag. 2) la stessa evidenzi nella Relazione Paesaggistica, che provvederà a richiedere alla Regione "il cambio" di destinazione d'uso dell'uso civico (pag. 117, penultimo periodo della R.P.),

b. autorizzazione che, in ogni caso, può essere assentita solo in forza della previa intesa con il Ministero della Cultura, essendo intrinseco alla *qualitas soli* il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h) del Codice del Paesaggio. Va in questa sede ribadito, infatti, che, giusta principi pacifici della Giurisprudenza Costituzionale (Sentenze 103/2017, 113/2018, 178/2018), conseguendo al mutamento di destinazione d'uso civico l'effetto di sottrarre il bene d'uso civico, cui per legge è riconosciuto valore e rilevanza paesaggistica, alla relativa pianificazione concertata tra Stato e Regione a mente delle disposizioni del Codice del Paesaggio, il relativo provvedimento regionale deve essere assunto coinvolgendo lo Stato nella fase istruttoria e in quella decisionale, in modo da *"garantire che questo possa far valere gli interessi [al mantenimento del bene] concorrendo a verificare se sussistono o meno le condizioni per la loro stessa conservazione"* (sentenza 103/2017 cit.).

Legittimazione e concertazione difettano già *in limine*, sicché è evidente che il procedimento di VIA va arrestato.

* * * * *

Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.